

Con deliberazione n. 24 del 27 giugno 2003, il CdA dell'Ente ha deciso di ritenere rilevante ai fini previdenziali i maggiori imponibili ai fini del reddito IRPEF e del volume d'affari ai fini IVA derivanti dalla definizione fiscale di cui all'art. 7 L. 289/2002 (concordato per imprese e professionisti) e dalla definizione fiscale di cui all'art. 8 L. 289/2002 (dichiarazione integrativa semplice).

Tale sanatoria, riferita al periodo di imposta 1996 - 2001, è stata poi estesa, con legge finanziaria 2004, al periodo di imposta 2002.

In merito al concordato preventivo biennale introdotto dal decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, in analogia con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in merito agli artt. 7 e 8 L. 289/2002, l'Ente ha ritenuto rilevanti ai fini previdenziali e contributivi i dati reddituali concordati.

A tale proposito si riporta uno stralcio delle istruzioni alla compilazione del Modello 1/2004 e 1/2005:

Riquadro A1: Reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF

L'iscritto ha svolto la libera professione veterinaria in regime ordinario o semplificato.

Modello Unico: quadro RE - rigo 20
(colonna 2)

L'iscritto ha svolto la libera professione veterinaria in regime forfetario.

Modello Unico: quadro RE - rigo 24
(colonna 2)

L'iscritto ha aderito al concordato preventivo biennale

**Modello Unico: quadro RE - rigo 27*
(colonna 2)**

L'iscritto ha svolto la libera professione veterinaria partecipando ad una associazione di professionisti.

Modello Unico: quadro RH - rigo 13
(indicare esclusivamente il reddito per la quota di partecipazione).
Nel caso il veterinario abbia svolto l'attività professionale sia in forma individuale che associata, deve indicare la somma algebrica dei due redditi.

L'iscritto ha svolto la libera professione intramuraria.

Modello Unico: quadro RC - Sezione II;
Mod 730: quadro C - Sezione II;
Modello CUD: Parte B - Dati fiscali

*** Se l'importo indicato nel rigo RE 27 è minore dell'importo esposto nel rigo RE 20, nel Modello 1 deve essere riportata la cifra indicata nel rigo RE 27. E' comunque data facoltà di indicare la cifra esposta nel rigo RE 20. Se l'importo indicato nel rigo RE 27 è maggiore dell'importo esposto nel rigo RE 20, nel Modello 1 deve essere riportata la cifra indicata nel rigo RE 27.**